

Affinità

Istituzioni di dir. romano, Milano, 1952, 541 s.; KASER, *Röm. Privatrecht*, Monaco, 1955, 270, 275. Sulla pretesa affinità tra coniugi, LANDUCCI, *Un preteso caso ecc.*, in *Atti Istituto Veneto*, 1909, LXVIII, 2, 91 (conf. al testo). Quanto agli sponsali, VOLTERRA, *Ricerche intorno agli sponsali*, in *Bull. ist. dir. rom.*, 1932, XL, 94, 135.

b) DIRITTO CIVILE.

SOMMARIO: 1. Concetto. Computo dei gradi. — 2. Principi generali. — 3. Rilevanza nell'ordinamento giuridico.

1. *Concetto. Computo dei gradi.* — L'affinità è definita dall'art. 78 c.c. come il «vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge»: formula identica a quella usata dal codice del 1865 (art. 52). Affini sono il coniuge rispetto ai parenti dell'altro coniuge, i parenti dell'un coniuge rispetto all'altro.

Si tratta di un vincolo che sorge dall'istituto della famiglia in quanto incardinato sul matrimonio, che non può dirsi parentela, mancando il presupposto della parentela, ch'è — come appare anche etimologicamente (*parens da pario*) — il legame dato direttamente o indirettamente dal fatto della generazione. (Il BARBERO richiama l'attenzione su ciò che presupposto della affinità è, oltre al matrimonio, il vincolo di parentela, nel senso che chi sposi persona senza legami di parentela non contrarrà legami di affinità) Nei limiti in cui si può parlare di parentela naturale si può parlare di affinità naturale purché questa sorge da un matrimonio: i genitori naturali di un coniuge sono affini dell'altro. Non esiste invece una affinità naturale nel senso in cui l'intese il Concilio tridentino, e cioè affinità che sorge da un rapporto di concubinato (1). La parentela civile che sorge dalla adozione non dà vita a rapporti di affinità per volontà della legge (art. 300 c.c.: cfr. però l'art. 87 n. 9 c.c. e la stessa formulazione dell'art. 300 che esclude l'esistenza di vincoli tra l'adottante e la famiglia dell'adottato e tra l'adottato e i parenti — non la famiglia — dell'adottante, quasi si desse un rapporto tra adottato e coniuge dell'adottante). L'affinità deriva dal coniugio: ma i coniugi non sono tra loro affini (per cui nella famiglia si intrecciano i vincoli del coniugio, della parentela, della affinità).

È appena il caso di avvertire che nell'uso volgare il termine affine è pressoché sconosciuto

(1) L'argomento è stato ampiamente trattato dalla dottrina francese del secolo XIX: cfr. per tutti LAURENT, *Principes de droit civil*, II, Paris 1887, 464 ss. ed opere ivi citate.

sciuto e gli affini vengono detti parenti e talora congiunti. Qualche volta il termine congiunto è usato con maggior proprietà e persino dal legislatore (art. 307 c.p., art. 350 c.p.p.) per includere coniuge, parenti, affini (2).

Affini del marito o della moglie sono il padre e la madre rispettivamente della moglie o del marito (suocero e suocera: i coniugi sono, rispetto a costoro, genero e nuora), i fratelli del coniuge (cognato, cognata), i figli procreati dal coniuge in un precedente matrimonio o comunque prima del matrimonio, purché riconosciuti (figliastro, figliastria; il coniuge del genitore sarà per essi padrigno o madrigna). Sono inoltre affini, se pur la loro posizione non abbia né nella legge né nel costume una specifica denominazione, gli avi, i nipoti *ex filio* o *ex fratre*, i cugini del coniuge e così ogni altro parente.

Come nella parentela, vi sono una linea retta ed una linea collaterale di affinità: sono, ad esempio, affini in linea retta la suocera e la nuora, il padrigno e il figliastro; in linea collaterale i cognati. E come nella parentela segue il computo dei gradi: l'un coniuge è affine dei parenti dell'altro coniuge nello stesso grado in cui quest'ultimo è loro parente; del pari i parenti dell'un coniuge sono affini dell'altro nello stesso grado in cui son parenti del primo. Così, ad esempio, suocero e genero, padrigno e figliastro sono affini in primo grado, i cognati affini in secondo grado, il primo cugino di un coniuge affine di quarto grado dell'altro e via dicendo. (Cfr. per il computo dei gradi la voce PARENTELA). È tuttavia da rammentare che taluni autori (DE RUGIERO-MAROI, MACCHIA) negano che possa parlarsi di linee e gradi della affinità se non in senso improprio, rifacendosi probabilmente a *Mod. Dig.* 38, 10, 4, 5: *Gradus autem adfinitati nulli sunt.*

2. *Principi generali.* — Tra i principi relativi alla affinità (espressi quasi sempre con brocardi) vanno ricordati:

che la morte del coniuge da cui deriva non fa venir meno il vincolo della affinità (*adfinitas in coniuge superstite non deletur*). Il

(2) Ma il progetto del codice vigente redatto dalla Commissione reale presieduta dallo SCIALOJA recava un art. 93, poi caduto, che suonava: «L'espressione congiunti denota, salvo contraria dichiarazione della legge o diversa volontà delle parti, unicamente i parenti, esclusi gli affini»: AZARA, *Diritto delle persone e diritto di famiglia nel Progetto di riforma del codice civile*, Roma, 1935, 115 s.